Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 23 giugno 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Molise

Regione Basilicata

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **1248.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259 e 260, relativi alla facoltà di architettura, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Art. 253. — La facoltà di architettura promuove e sviluppa gli studi sull'architettura, al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, il progresso della ricerca teorica ed applicata, la promozione culturale specifica nell'ambito della città e del territorio.

Art. 254. — La facoltà di architettura conferisce la laurea in architettura. Il corso di laurea in architettura è articolato nei seguenti indirizzi:

a) indirizzo in progettazione architettonica;

b) indirizzo tecnologico;

c) indirizzo urbanistico;

d) indirizzo in tutela e recupero del patrimonio storico-architettonico.

Il corso di studi dura cinque anni e prevede trenta esami di profitto in trenta annualità.

Al termine degli studi la facoltà rilascia il titolo di dottore in architettura.

Art. 255. — I titoli di studio che danno diritto alla ammissione al primo anno della facoltà sono quelli previsti dalle leggi vigenti.

Il consiglio di facoltà determina di volta in volta a quale anno possono essere ammessi gli studenti o i laureati provenienti da altre facoltà universitarie o istituti superiori italiani o stranieri, stabilendo quali degli esami da essi superati siano convalidati ai fini del corso di laurea in architettura.

Art. 256. — Nella facoltà di architettura possono essere attivati i seguenti insegnamenti tutti annuali, qui di seguito distinti in aree disciplinari:

1) *Area progettuale architettonica* (13 discipline):

composizione architettonica (I annualità);
composizione architettonica (II annualità);
allestimento e museografia;
arredamento e architettura degli interni;
arte dei giardini;
caratteri tipologici dell'architettura;
normative e legislazione per l'edilizia;
progettazione architettonica (I annualità);
progettazione architettonica (II annualità);
scenografia;
teoria dei modelli per la progettazione;
teoria e tecniche della progettazione architettonica;
architettura sociale.

2) *Area della progettazione territoriale ed urbanistica* (15 discipline):

urbanistica (I annualità);
urbanistica (II annualità);
analisi dei sistemi urbani;
analisi delle strutture urbanistiche e territoriali (I annualità);
analisi delle strutture urbanistiche e territoriali (II annualità);
diritto e legislazione urbanistica;
ecologia applicata;
geologia applicata ed idrogeologia;
gestione urbanistica del territorio;
pianificazione del territorio;
organizzazione del territorio;
progettazione urbanistica (I annualità);
progettazione urbanistica (II annualità);
teoria dell'urbanistica (I annualità);
teoria dell'urbanistica (II annualità).

3) *Area storico-critica e del restauro* (15 discipline):

storia dell'architettura (I annualità);
storia dell'architettura (II annualità);
storia dell'urbanistica (I annualità);
storia dell'urbanistica (II annualità);
storia dell'architettura contemporanea;
storia dell'arte;
storia della città e del territorio;
storia della critica e della letteratura architettonica;

storia della scienza;
storia della tecnologia;
restauro architettonico;
restauro urbano;
teoria del restauro;
storia dell'architettura (III annualità);
restauro architettonico (II annualità).

4) *Area tecnologica* (16 discipline):

tecnologia dell'architettura (I annualità);
tecnologia dell'architettura (II annualità);
cultura tecnologica della progettazione;
disegno industriale;
ergonomia;
igiene ambientale;
morfologia dei componenti;
progettazione ambientale;
sperimentazione di sistemi e componenti;
tecnica ed economia della produzione edilizia;
tecnologie dei materiali da costruzione;
tipologia strutturale;
unificazione edilizia e prefabbricazione;
programmazione edilizia;
tecnologie del recupero edilizio;
disegno industriale (II annualità);

5) *Area impiantistica* (6 discipline):

fisica tecnica ed impianti;
illuminotecnica, acustica e climatizzazione nell'edilizia;
impianti speciali di sicurezza;
impianti tecnici urbani;
ubicazione e distribuzione della produzione della energia;
impianti tecnici nell'edilizia.

6) *Area fisico-matematica* (12 discipline):

istituzioni di matematica;
istituzioni di matematica (iterato);
calcolo numerico e programmazione;
elaborazione elettronica della progettazione;
elaborazione elettronica dei dati;
fisica;
geometria descrittiva;
istituzioni di statistica;
linguaggio per l'uso dei calcolatori;
matematica applicata;
modelli matematici per la programmazione territoriale;
teoria dei sistemi.

7) *Area della scienza e della tecnica delle costruzioni* (11 discipline):

statica;
consolidamentto ed adattamento degli edifici;
costruzioni in zone sismiche;
dinamica delle costruzioni;
geotecnica e tecnica delle fondazioni;
progettazione di grandi strutture;
scienza delle costruzioni;
tecnica delle costruzioni (I annualità);
tecnica delle costruzioni (II annualità);
complementi di scienza delle costruzioni;
sperimentazioni dei materiali e delle strutture.

8) *Area socio-economica* (10 discipline):

estimo ed esercizio professionale;
economia urbana e regionale;
antropologia culturale;
demografia;
economia dei trasporti;
fondamenti di economia;
geografia urbana e regionale;
sociologia urbana e rurale.

9) *Area della rappresentazione* (12 discipline):

disegno e rilievo;
applicazioni di geometria descrittiva;
cartografia tematica;
elementi di fotogrammetria;
interpretazione di immagini e telerilevamenti;
strumenti e metodi per il rilievo architettonico;
strumenti e tecniche di comunicazione visiva;
tecniche della cartografia automatica;
tecniche di rappresentazione dell'architettura;
topografia;
disegno e rilievo (II annualità).

Art. 257. — Le discipline fondamentali e comuni a tutti gli indirizzi sono:

1) composizione architettonica (I annualità);
2) composizione architettonica (II annualità);
3) progettazione architettonica (I annualità);
4) progettazione architettonica (II annualità);
5) urbanistica (I annualità);
6) urbanistica (II annualità);
7) storia dell'architettura (I annualità);
8) storia dell'architettura (II annualità);
9) restauro architettonico;
10) tecnologia dell'architettura (I annualità);
11) tecnologia dell'architettura (II annualità);
12) fisica tecnica ed impianti;
13) istituzioni di matematica;
14) statica;
15) scienza delle costruzioni;
16) estimo ed esercizio professionale;
17) disegno e rilievo;
18) una annualità dell'area 8) socio-economica.

Art. 258. — La scelta dell'indirizzo è obbligatoria per lo studente.

All'interno di ciascuno indirizzo la facoltà indica annualmente uno o più « piani di studio orientati ».

Fra i vari piani di studio orientati, attivati per lo stesso indirizzo, la facoltà stabilisce le relative equivalenze. Lo studente è libero, dentro il quadro di tali equivalenze, di scegliere un suo piano di studio.

Il manifesto degli studi, prima dell'inizio dell'anno accademico, e precisamente entro il 30 giugno di ciascun anno, riporta i piani di studio che si vanno ad attivare.

Lo studente, all'interno dell'indirizzo di laurea prescelto, ferma restando l'obbligatorietà dell'inserimento nel proprio piano di studio delle discipline elencate al precedente art. 257, può elaborare un proprio piano di studio autonomo.

I piani di studio sono approvati secondo le procedure delle vigenti norme.

Art. 259. — Sono stabilite le seguenti precedenze di esami relative alle materie fondamentali e comuni a tutti gli indirizzi:

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	*Se non è stato superato lo esame di:*
Scienze delle costruzioni	Statica
Restauro architettonico	Storia dell'architettura (II annualità)
Restauro architettonico	Scienza delle costruzioni
Restauro architettonico	Progettazione architettonica (I annualità)
Progettazione architettonica (I annualità)	Composizione architettonica (II annualità)
Progettazione architettonica (I annualità)	Estimo ed esercizio professionale
Progettazione architettonica (I annualità)	Storia dell'architettura (II annualità)
Progettazione architettonica (II annualità)	Scienza delle costruzioni
Tecnologia dell'architettura (II annualità)	Statica
Urbanistica (I annualità)	Storia dell'architettura (II annualità)
Urbanistica (I annualità)	Composizione architettonica (II annualità)
Urbanistica (I annualità)	Disegno e rilievo

Per le materie pluriennali — con la stessa denominazione seguita da indici progressivi — la propedeuticità interna è implicita ed in ciascun anno di corso non può essere sostenuto più di un esame di profitto, relativamente all'anno di iscrizione.

La collocazione negli anni di corso delle discipline comuni agli indirizzi e delle discipline caratterizzanti, saranno indicate anno per anno nel manifesto degli studi.

Art. 260. — L'attività didattica si organizza all'interno dei diversi insegnamenti individuati negli indirizzi e nei piani di studio, in lezioni integrate eventualmente da attività seminariali, da esercitazioni pratiche, conferenze, visite, ecc..

Le forme sperimentali dell'attività didattica, anche nella definizione del contributo differenziato dei docenti e dei ricercatori, in rapporto con le indicazioni della commissione di Ateneo, vanno registrate e specificate all'interno del manifesto d'anno e in relazione agli indirizzi.

Lo studente, inoltre, dovrà essere sottoposto all'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera fra quelle indicate dalla facoltà nel manifesto annuale degli studi, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, da effettuarsi prima dell'assegnazione della tesi di laurea con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

Per ogni insegnamento l'esame di profitto consiste in un colloquio sull'esperienza svolta nei corsi, eventualmente integrato da discussioni sulle esercitazioni condotte durante il corso, da prove grafiche o scritte e da relazioni.

L'esame di laurea consiste nella valutazione della esperienza svolta dal candidato nel corso degli studi e nella discussione di una tesi riguardante lo specifico campo disciplinare dell'indirizzo prescelto.

La tesi viene redatta dal candidato sotto la guida di un docente ufficiale o di un collegio di docenti, che funge da relatore e viene scelta alla conclusione del terzo anno.

La tesi consiste o in una ricerca originale progettuale o in una a carattere monografico sui problemi specifici dei diversi indirizzi di studio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1984
Registro n. 34 *Istruzione, foglio n.* 307

LEGGE 15 giugno 1984, n. **245.**

Elaborazione del piano generale dei trasporti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di assicurare un indirizzo unitario alla politica dei trasporti nonché di coordinare ed armonizzare l'esercizio delle competenze e l'attuazione degli interventi amministrativi dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo della Repubblica, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, approva il piano generale dei trasporti, secondo le procedure previste dal successivo articolo 2.

Art. 2.

Per l'elaborazione del piano generale dei trasporti di cui al precedente articolo 1, è costituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un Comitato composto dal Ministro dei trasporti, che lo presiede, e dai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile, del turismo e dello spettacolo, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, nonché da cinque presidenti delle regioni designati dalla conferenza permanente dei presidenti delle regioni.

Alle riunioni del Comitato possono partecipare i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che siano interessate agli argomenti indicati nell'ordine del giorno.

A norma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il piano di cui al precedente articolo 1 e gli aggiornamenti di cui al successivo articolo 4 sono predisposti d'intesa con le province autonome di Trento e Bolzano per quanto riguarda gli aspetti che attengono nell'ambito territoriale di tali province.

Ai lavori del Comitato possono partecipare i sottosegretari di Stato su delega dei Ministri e gli assessori competenti su delega dei presidenti delle regioni.

Entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato conclude i suoi lavori sulla base dei quali il Ministro dei trasporti predispone lo schema del piano generale dei trasporti.

Lo schema del piano, previo esame del CIPE, è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni permanenti che si pronunciano nei termini fissati dai regolamenti parlamentari.

Il piano generale dei trasporti è approvato dal Consiglio dei Ministri ed adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Le funzioni istruttorie ai fini dell'approntamento del piano sono svolte da un'apposita segreteria tecnica istituita presso il Ministero dei trasporti, per il funzionamento della quale il Comitato di cui al precedente articolo 2 si avvale, entro il limite complessivo di cinquanta unità, di un contingente di personale stabilito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici e della marina mercantile.

Il predetto contingente è composto, mediante apposito comando, da dipendenti dei Ministeri di cui al primo comma e di altre amministrazioni dello Stato, nonché, ove occorra, da personale degli enti pubblici. Fanno altresì parte del contingente non più di quindici esperti assunti con contratto a termine per prestazioni professionali di elevata qualificazione con scadenza non oltre il 31 dicembre 1984, con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497.

Con proprio decreto il Ministro dei trasporti, d'intesa con i Ministri indicati al primo comma, determina il contingente, ivi compresi gli esperti di cui al precedente comma, nomina il capo della segreteria tecnica e ne disciplina l'organizzazione e l'attività interna. La segreteria tecnica è soppressa dopo l'approvazione del piano da parte del Consiglio dei Ministri.

I progetti e i contratti nonché le convenzioni per l'esecuzione di lavori, provviste e forniture, inerenti all'approntamento del piano e fino all'importo complessivo di lire 500 milioni, qualunque sia il modo con il quale si sia proceduto all'aggiudicazione, sono approvati dalla competente amministrazione, senza l'obbligo dei preventivi pareri richiesti dalle norme vigenti.

Per gli affari di cui al precedente comma d'importo superiore a 500 milioni di lire è prescritto, in sostituzione dei pareri richiesti dalle norme vigenti il conforme parere di un comitato, presieduto dal Ministro dei trasporti o da un sottosegretario di Stato da lui delegato, e composto, su designazione delle rispettive amministrazioni di appartenenza, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti, da un avvocato dello Stato e da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato.

I relativi provvedimenti sono inviati alla Corte dei conti per il controllo successivo.

Art. 4.

In sede di discussione del bilancio di previsione e della legge finanziaria, il Ministro dei trasporti riferisce al Parlamento circa lo stato di attuazione del piano generale dei trasporti.

Il CIPE, su proposta del Ministro dei trasporti, sentite le regioni interessate, provvede, con cadenza almeno triennale, ad aggiornare il piano.

Gli aggiornamenti del piano, trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni permanenti, le quali si pronunciano nei termini fissati dai regolamenti parlamentari, sono successivamente approvati dal Consiglio dei Ministri e adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

All'onere relativo alla predisposizione e alla redazione dell'intero piano, entro il limite di 25 miliardi, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 501 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno 1984.

All'uopo la predetta somma sarà versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per lo stesso anno 1984.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore li giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 giugno 1984

PERTINI

CRAXI — SIGNORILE — SPADOLINI — NICOLAZZI — ALTISSIMO — CARTA — LAGORIO — DE VITO — GRANELLI — LONGO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 15 giugno 1984, n. **246**.

Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 APRILE 1959, N. 128, CONTENENTE NORME DI POLIZIA DELLE MINIERE E DELLE CAVE.

Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche.

Il sottotitolo premesso all'articolo 185 è sostituito dal seguente:

« *Mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna* ».

Gli articoli 185, 186 e 187 sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 185. — I mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna, ed in genere i motori a combustione interna impiegati in sotterraneo, devono essere di tipo dichiarato idoneo e impiegare combustibile anch'esso dichiarato idoneo.

Art. 186. — Prima dell'impiego di un mezzo da miniera azionato da motore a combustione interna in determinate vie del sotterraneo di una miniera e nel caso di successive modifiche, il direttore deve darne comunicazione all'ingegnere capo precisando le caratteristiche del mezzo, i luoghi e le condizioni d'impiego.

Art. 187. — I gas di scappamento non diluiti di un mezzo da miniera azionato da motore a combustione interna in servizio in sotterraneo devono essere esaminati, per la loro composizione chimica, con motore in marcia a velocità massima e a pieno carico ed a velocità ridotta e a vuoto, almeno ogni trimestre.

Quando tali gas rivelano all'analisi o ad un indicatore a lettura diretta percentuali volumetriche di ossido di carbonio superiori all'1,5 per mille, il mezzo deve essere escluso dal servizio in sotterraneo ».

Il sottotitolo premesso all'articolo 188 è soppresso.

All'articolo 188, la prima parte, fino alla lettera *c*), è sostituita dalla seguente:

« I locali per la stazione di deposito e manutenzione dei mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna nei sotterranei delle miniere devono:

a) avere pavimento costituito da materiali che non trattengano e non assorbano oli combustibili;

b) essere rivestiti con materiali incombustibili;

c) essere provvisti di due porte di uscita di costruzione robusta in materiale incombustibile, atte ad aprirsi verso l'esterno ed a chiudersi automaticamente. Le aperture del deposito devono potersi chiudere ermeticamente dall'esterno; ».

All'articolo 202, sono abrogati il secondo e il terzo comma.

All'articolo 240, il primo comma è sostituito dal seguente:

« I pozzi che servono all'estrazione del materiale ed alla circolazione del personale debbono essere provvisti di uno scomparto scale, separato da quello di estrazione a mezzo di un diaframma di protezione. Lo scomparto scale può essere eliminato, previo assenso dell'ingegnere capo, se esiste un sistema di gabbia ausiliaria o benna di soccorso azionata da un argano indipendente ».

All'articolo 249, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

« Ogni mezzo di estrazione destinato al trasporto di personale nei pozzi in normale esercizio deve essere munito di apparecchio paracadute o mosso da sistemi che, a parere dell'ingegnere capo, siano almeno di equivalente affidabilità e sicurezza.

Gli apparecchi di cui al comma precedente devono essere provati, a mezzo di estrazione fermo, ogni settimana da un sorvegliante.

L'efficienza degli apparecchi deve essere controllata almeno ogni mese da un meccanico e i risultati di tali prove devono essere riportati in registro ».

L'articolo 259 è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore delle miniere, saranno stabiliti i limiti del contenuto in polveri espresso in rapporti ponderali e/o volumetrici e le altre caratteristiche dell'atmosfera ammissibile in sotterraneo ».

All'articolo 265, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Tale norma non si applica per il personale addetto ai servizi che si svolgono nelle gallerie o nei pozzi di riflusso e negli altri casi autorizzati dall'ingegnere capo ».

Il sottotitolo premesso all'articolo 266 è sostituito dal seguente:

« *Ventilazione dei sotterranei in presenza di motori a combustione interna* ».

L'articolo 266 è sostituito dal seguente:

« La ventilazione dei sotterranei in cui operano mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna deve essere attuata in modo da garantire all'atmosfera i limiti e le caratteristiche di cui all'articolo 259 ».

Il sottotitolo premesso all'articolo 268 è sostituito dal seguente:

« *Ventilazione nei depositi per mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna, nei locali per la carica delle batterie di accumulatori e nelle riservette per esplosivi* ».

L'articolo 268 è sostituito dal seguente:

« Le stazioni di deposito e manutenzione dei mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna nel sotterraneo, quando siano anche destinate a deposito di combustibili liquidi per il rifornimento degli stessi mezzi nei turni di lavoro, o comunque i depositi di combustibili liquidi devono essere inseriti in un circuito di ventilazione il cui ritorno d'aria deve immettere direttamente nel collettore principale di riflusso, senza aerare altri cantieri.

Tale norma non si applica quando il combustibile liquido depositato corrisponde al fabbisogno di un turno di lavoro di uno dei mezzi di cui al precedente comma ed il locale risponde ai requisiti di cui all'articolo 188 ».

All'articolo 364, il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'alimentazione degli apparecchi mobili deve essere fatta a bassa tensione. L'alimentazione delle macchine mobili può essere fatta ad una tensione nominale non superiore a 1.000 volts; in tal caso ed in deroga all'articolo 366 i cavi dovranno essere di tipo riconosciuto idoneo ».

Il sottotitolo premesso all'articolo 521 è sostituito dal seguente:

« *Impiego di mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna* ».

Dopo l'articolo 523 è inserito il seguente:

« Art. 523-*bis*. — Le disposizioni contenute negli articoli 521, 522 e 523 sono estese a qualsiasi tipo di mezzo da miniera azionato da motori a combustione interna ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 687-*bis*. — Se ragioni di progresso tecnico lo rendano opportuno, le norme contenute negli articoli 186, 187, 188, 268, 281, 282, 411, 412, 413, 634, 635, 636 e 637 del presente decreto possono essere integrate, modificate o soppresse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emesso di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Art. 687-*ter*. — Quando, per l'esercizio di determinati servizi, è prescritta dalle norme del presente decreto l'installazione di un determinato tipo di macchina o di impianto e lo sviluppo della tecnica mette a disposizione degli operatori industriali nuovi differenti tipi di macchine o di impianti che offrano condizioni di sicurezza del lavoro almeno pari a quelle del tipo prescritto, l'ingegnere capo del distretto minerario può autorizzarne l'installazione, ove riscontri che l'installazione dei nuovi differenti tipi di macchine o di impianti possa migliorare l'economicità dello sfruttamento del giacimento senza diminuire le condizioni di sicurezza del lavoro e degli impianti ».

Titolo II

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 6 OTTOBRE 1982, N. 752, CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLA POLITICA MINERARIA.

Art. 3.

La legge 6 ottobre 1982, n. 752, per l'attuazione della politica mineraria, è modificata ed integrata come di seguito indicato.

All'articolo 3: nel sesto comma, le parole da: « I titolari » a « tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « I titolari di permessi di ricerca per le sostanze minerarie di cui al precedente articolo 1 sono tenuti a presentare entro sei mesi ».

All'articolo 4: nel terzo comma sono soppresse le parole: « e con il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Per lo svolgimento delle attività di cui al primo comma nel territorio delle regioni a statuto speciale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può stipulare convenzioni, separatamente o in compartecipazione con l'ENI, anche con enti ed imprese minerarie di emanazione regionale, purché di comprovata competenza nel campo della ricerca di base ».

All'articolo 9:

nel primo comma, il numero: « 60 » è sostituito con il seguente: « 70 »;

dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, la erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 20 per cento della quota annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori ».

All'articolo 12:

il secondo comma è abrogato;

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Per le concessioni di coltivazione già rilasciate, le domande relative al finanziamento di nuovi investimenti devono riguardare programmi di ampliamento, ristrutturazione ed ammodernamento ».

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, mentre sono cumulabili con quelle concesse da regioni a statuto speciale, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, o da organismi comunitari o da enti ed organismi internazionali, nei limiti da stabilire con delibera del CIPE.

Limitatamente alle iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è consentito il cumulo del finanziamento a tasso agevolato previsto dal precedente articolo 12 con il contributo in conto capitale di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Il cumulo degli interventi di cui al precedente comma non deve superare il 70 per cento del costo globale preventivo del programma di investimento ».

All'articolo 14:

dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« Nella delibera di cui al comma precedente, il CIPI determina la decorrenza dello stato di potenziale coltivazione, anche retroattiva e comunque non anteriore alla data di ricevimento della domanda del concessionario »;

al quarto comma dopo le parole: « ai materiali di acquisto e di consumo » sono aggiunte le seguenti: « e alla mano d'opera necessaria »;

dopo il penultimo comma è inserito il seguente:

« Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 30 per cento del contributo annuo deliberato ».

All'articolo 15, nel terzo comma, dopo le parole: « le perdite di gestione » sono aggiunte le seguenti: « esclusa la quota dovuta ad oneri finanziari », e sono aggiunte in fine le seguenti parole: « Per l'anno 1984 la delibera del CIPI di cui al primo comma determina la decorrenza, anche retroattiva, del ripianamento, comunque non anteriore all'inizio dell'anno solare ».

All'articolo 17:

nel primo comma, il numero « 60 » è sostituito con il seguente: « 70 »; e, dopo le parole: « spese sostenute all'estero » sono inserite le seguenti: « anche nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni in attività di ricerca già istituite »;

in fine è aggiunto il seguente comma:

« Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 20 per cento della quota annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori ».

Art. 4.

Entro i limiti degli stanziamenti previsti dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752, possono essere ammesse ai contributi di cui agli articoli 9, 12 e 17 della suddetta legge, le maggiori spese derivanti da lievitazione dei costi o aggiornamenti tecnologici per lo svolgimento delle attività agevolate ai sensi degli articoli stessi.

In attesa dell'eventuale nuovo provvedimento di concessione, le agevolazioni vengono erogate nella misura e nei limiti precedentemente riconosciuti.

Art. 5.

Fermo restando quanto previsto negli articoli 9, 12, 14, 15 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto stabilisce le procedure e le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi.

L'erogazione a consuntivo di spese per gli articoli 9, 14, 15 e 17 è disposta dopo la verifica e il controllo eseguiti da una commissione tecnica, nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, composta da un magistrato della Corte dei conti, da un dirigente amministrativo della Direzione generale delle miniere, da due dirigenti tecnici del Corpo delle miniere e da un esperto.

Gli oneri di funzionamento delle commissioni sono a carico dei richiedenti l'agevolazione.

Per assicurare la continuità e la regolarità operativa dei distretti minerari, anche per l'attuazione dei controlli relativi all'applicazione della legge 6 ottobre 1982, n. 752, in caso di vacanza nella funzione di dirigente ingegnere capo dei distretti minerari, nonché in caso di assenza o impedimento del titolare, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, affidare la reggenza del distretto ad ingegnere del Corpo delle miniere in possesso di qualifica non inferiore a ingegnere superiore.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, per l'espletamento dei compiti previsti dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752, richiedere anche nominativamente alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo nonché agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale occorrente sino al numero massimo di dieci unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione statale o dell'ente di provenienza.

Art. 6.

In sede di prima applicazione della presente legge e con imputazione al Fondo di cui all'articolo 7 possono formare oggetto dei contributi di cui agli articoli 9, 14, 15 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, nei limiti di 90 miliardi, le spese sostenute dalla data di entrata in vigore della stessa fino al 31 dicembre 1983 nelle attività minerarie che saranno definite dal CIPE nell'ambito di quelle già riconosciute di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della suddetta legge 6 ottobre 1982, n. 752.

I contributi relativi all'attività estrattiva per l'approvvigionamento dell'industria termoelettrica sono subordinati all'approvazione da parte del CIPI del progetto di fattibilità per la riattivazione e lo sviluppo del bacino carbonifero del Sulcis.

Per le stesse miniere ed a valere sul medesimo fondo di cui all'articolo 7 sono altresì ammesse a contributo nella misura massima del 40 per cento le spese sostenute nel periodo di cui al precedente primo comma per investimenti di ristrutturazione indispensabili alla preparazione e coltivazione di giacimenti minerari di notevole consistenza e in difficili condizioni strutturali.

La richiesta di contributi ai sensi dei commi precedenti deve essere presentata dagli interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il contributo è stabilito e liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a seguito della verifica e del controllo delle spese da parte della commissione di cui all'articolo 5.

A richiesta degli interessati, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle more della verifica e del controllo di cui al precedente comma, può disporre l'erogazione del contributo previa presentazione di apposita fidejussione.

Il decreto di liquidazione deve prevedere l'eventuale recupero dell'anticipazione, ove il contributo risultasse in tutto o in parte non dovuto. In tal caso sulla somma da recuperare si applica un tasso di interesse pari a quello di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data del decreto di liquidazione dell'anticipazione.

Art. 7.

Ai fini di cui al precedente articolo 6, è costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1984 un fondo con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Al fondo è conferita la complessiva somma di lire 90.000 milioni.

Alla copertura di tale onere si provvede:

quanto a lire 56.900 milioni con le disponibilità residue risultanti al 31 dicembre 1983 sui capitoli 7900 (lire 5.900 milioni), 7901 (lire 18.600 milioni), 7902 (lire 25.700 milioni) e 7903 (lire 6.700 milioni) dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; dette disponibilità saranno versate in apposito capitolo dello stato di previsione della entrata del bilancio dello Stato per l'anno 1984 per la successiva iscrizione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

quanto a lire 33.100 milioni con riduzione di lire 18.100 milioni e di lire 15.000 milioni, rispettivamente, dei capitoli 7902 e 7903 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1984.

In relazione a quanto stabilito dal precedente comma resta corrispondentemente ridotta di lire 90.000 milioni la complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 6 ottobre 1982, n. 752.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 giugno 1984

PERTINI

CRAXI — ALTISSIMO — DE MICHELIS — LONGO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1984.

Approvazione del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Taranto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Lecce, approvato con regio decreto 7 aprile 1904, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1904, registro n. 17 D.A., foglio n. 360, il quale elenco comprende anche i corsi d'acqua scorrenti nell'attuale provincia di Taranto;

Visti i regi decreti 7 aprile 1927 n. 1155/2200, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1927, registro n. 1, foglio n. 224, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia 31 maggio 1927, n. 125 e 26 novembre 1930, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1932, registro n. 1, foglio n. 15, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia del 5 aprile 1932, n. 79, con i quali vennero approvati, rispettivamente, il primo ed il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Taranto;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1976, n. 845, con il quale è stata disposta la pubblicazione dello schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia medesima;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita su tale schema a norma di legge, dai quali risulta che non sono state prodotte opposizioni;

Considerato che le manifestazioni idriche iscritte nel citato schema di elenco suppletivo presentano indubbi caratteri di natura pubblica, data la loro attitudine ad usi di pubblico generale interesse, per cui è necessario provvedere alla loro iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche;

Sentita la regione Puglia, che si è pronunziata con lettera dell'assessorato ai lavori pubblici in data 22 febbraio 1978, n. 18613, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 288 nell'adunanza del 21 luglio 1983;

Visti l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Taranto, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1984

PERTINI

NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1984
Registro n. 6 *Lavori pubblici, foglio n.* 261

TERZO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Annotazioni
1	2	3	4	5	6
1	Pozzo Italsider - foglio 173, particella 29/b	—	Taranto	Località giardinetto nei pressi della strada provinciale Taranto-Statte	Tutta la portata
2	Pozzo Italsider - foglio 116, particella 46	—	Idem	Località Murimaggio nei pressi del km 646 della strada statale n. 7	Tutta la portata

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(3065)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 5 aprile 1984.

Impegno della somma di lire 10 miliardi a favore delle regioni interessate, per gli istituti zooprofilattici sperimentali, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (residui 1983).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/78;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge n. 33/80, recante norme per il rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge di bilancio n. 744/83, per il 1984;

Vista la delibera CIPE 9 febbraio 1984, con la quale, fra l'altro, si assegna alle regioni interessate la somma complessiva di lire 10 miliardi, per l'esercizio 1983, per il finanziamento delle spese in conto capitale degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la propria nota n. 3/1824 del 31 marzo 1984, di accertamento residui;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 10 miliardi, per il 1983, è impegnata a favore delle regioni interessate, per il finanziamento delle spese in conto capitale degli istituti zooprofilattici sperimentali, come segue:

Regioni	Importi (in lire)
Piemonte	954.000.000
Lombardia	1.516.000.000
Veneto	1.121.000.000
Umbria	502.000.000
Lazio	1.382.000.000
Abruzzo	1.672.000.000
Campania	945.000.000
Puglia	612.000.000
Sicilia	627.000.000
Sardegna	669.000.000
Totale	10.000.000.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, in conto residui 1983.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1984

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1984
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 167

(3077)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 gennaio 1984.

Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del fondo comune per l'anno 1984 ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della citata legge numero 281/70 il quale attribuisce alle regioni quote del gettito di alcuni tributi erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune;

Visto l'art. 8, primo e secondo comma, della stessa legge n. 281/70 che determina le quote dei tributi anzidetti stabilendone la commisurazione all'ammontare complessivo dei versamenti, in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello della devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno;

Visto l'art. 7, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984), con il quale è sta-

ta, tra l'altro, elevata, per l'anno 1984, dal 15% al 43,82% la quota dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'art. 8 della citata legge n. 281/70;

Visto il successivo terzo comma dell'art. 7 della citata legge n. 730/83 il quale prevede che il fondo comune così determinato è comprensivo delle somme di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'art. 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che sono quelle corrispondenti alle spese eliminate dal bilancio dello Stato e delle relative spese aggiuntive spettanti alle regioni a statuto ordinario in relazione alle funzioni statali trasferite a tutto il 31 dicembre 1981 con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché delle somme spettanti alle medesime regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'art. 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, dell'art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, dell'art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge 22 dicembre 1979, n. 642;

Considerato che il primo comma dello stesso art. 7 della legge n. 730/83 prevede, altresì, che il fondo in questione viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'art. 8 della citata legge n. 181/82 e cioè in proporzione delle somme attribuite a ciascuna regione per l'anno 1981 ai sensi dell'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356 e delle disposizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del medesimo art. 8 della legge n. 181/82;

Considerato che con decreti n. 169064 del 23 novembre 1981, n. 152953 del 2 settembre 1981, n. 177620 del 23 dicembre 1981, n. 177619 del 23 dicembre 1981, n. 177614 del 23 dicembre 1981, n. 173617 del 23 dicembre 1981 e n. 112989 del 20 febbraio 1982, registrati alla Corte dei conti, è stato provveduto, tra l'altro, ad assegnare alle regioni a statuto ordinario le somme alle stesse spettanti per l'anno 1981 in applicazione, rispettivamente, delle leggi n. 356/76 e n. 845/78, n. 642/79, n. 405/75 e n. 194/78, n. 698/75, n. 685/75, n. 153/75 e dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 per un importo complessivo di lire 3.145.964.136.205;

Visto il secondo comma dell'art. 7 della citata legge 27 dicembre 1983, n. 730, il quale prevede che le erogazioni spettanti a ciascuna regione ai sensi del precedente primo comma del medesimo art. 7 sono ridotte di un importo pari a complessive L. 517.699.441.000 ai sensi del quinto comma dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'art. 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51;

Considerato, inoltre, che le attestazioni dei presidenti delle giunte regionali certificanti le somme da trattenere a carico di ciascuna regione ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 151/81 per un importo complessivo di L. 517.699.441.239 risultano già prodotte ed allegate ai decreti interministeriali n. 153333 del 7 agosto 1982 e n. 133851 del 21 maggio 1983 ed ai decreti ministeriali n. 178918 del 17 dicembre 1982 e n. 160365 del 10 ottobre 1983, tutti registrati alla Corte dei conti;

Visto l'unito prospetto 1 dal quale risulta che il fondo comune per l'anno 1984 previsto dall'art. 8 della legge n. 281/70, così come modificato dal primo comma dell'art. 7 della legge n. 730/83, è pari a lire 4.343.253.400.000;

Visto l'unito prospetto 2 dal quale risulta la ripartizione proporzionale tra le regioni a statuto ordinario del predetto importo di L. 4.343.253.400.000 rispetto alle assegnazioni complessive 1981 secondo le modalità indicate nell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181, espressamente richiamato dal citato primo comma dell'art. 7 della legge n. 730/83, nonché la ripartizione tra le medesime regioni dell'importo di L. 3.825.553.958.761 pari al fondo comune regionale al netto delle riduzioni di cui all'art. 9 della legge n. 151/81 così come modificato dalla legge n. 51/82;

Visto l'unito prospetto 3 con il quale è stato provveduto a ripartire tra le regioni a statuto ordinario il predetto fondo di L. 3.825.553.958.761 in quote bimestrali;

Ritenuto che sia necessario provvedere alla ripartizione del fondo comune per l'anno 1984 determinato in complessive L. 4.343.253.400.000 ed all'assunzione dell'impegno per l'importo netto complessivo di lire 3.825.553.958.761 quale fondo comune per l'anno 1984 spettante alle regioni a statuto ordinario al netto delle riduzioni di cui all'art. 9 della legge n. 151/81 così come modificato dalla legge n. 51/82;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti prospetti 1, 2 e 3 richiamati nelle premesse, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Alle regioni a statuto ordinario viene assegnato il fondo comune per l'anno 1984 nella misura indicata accanto a ciascuna regione nella colonna *B* dell'allegato prospetto 2 per l'importo complessivo di lire 4.343.253.400.000.

Art. 3.

E' assunto l'impegno, per i motivi di cui alle premesse, a carico del cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 dell'importo complessivo di L. 3.825.553.958.761 pari al fondo comune per l'anno 1984 al netto delle riduzioni di cui alla colonna *C* del prospetto 2 allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 31 gennaio 1984

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1984
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 149

PROSPETTO 1

DETERMINAZIONE DEL FONDO COMUNE PER L'ANNO 1984

(ai sensi dell'art 8 della legge 16 maggio 1970, n 281 e dell'art 7 della legge 27 dicembre 1983, n 730)

TRIBUTI	Versamenti C + R anno 198 . . (1)	%	Ammontare percentuale (2)	RIMBORSI			Devoluzione alle regioni (2 — 4)
				Importo complessivo (3)	%	Detrazione (4)	
Cap. 1401: imp. fabbricaz. spiriti . .	215.811.794.424						
Cap. 1402: imp. fabbricaz. birra . .	104.506.674.875						
Cap. 1403: imp. fabbricaz. zucchero .	117.443.461.860						
Cap. 1404: imp. fabbricaz. glucosio .	2.124.541.952						
Cap. 1410: imp. fabbricazione sui gas incend.	188.063.275.977						
Totale . . .	627.949.749.088	75	470.962.311.816	1.437.308.581	75	1.077.981.435	469.884.330.381
Cap. 1409: imp. fabbricaz. olii minerali	7.278.899.155.769	43,82	3.189.613.610.057	40.319.506.821	43,82	17.668.007.888	3.171.945.602.169
Cap. 1601: imp. consumo tabacchi . .	2.805.693.871.261	25	701.423.467.815	—	—	—	701.423.467.815
Totali . . .	10.712.542.776.118		4.361.999.389.688	41.756.815.402		18.745.989.323	4.343.253.400.365
						Importo arrotondato . . .	4.343.253.400.000

PROSPETTO 2

RIPARTIZIONE FONDO COMUNE REGIONALE ANNO 1984

(art 8 della legge 16 maggio 1970, n 281 - art 7 della legge 27 dicembre 1983, n 730)

Numero	REGIONI	Totale assegnato anno 1981 (A)	Fondo 1984 (quota annuale lorda) art. 7, primo comma legge n. 730/83 (B)	Recupero fondo trasporti (C)	Quota annuale netta (D) = (B — C)	REGIONI
1	Piemonte	266.830.935.250	368.381.300.516	44.941.023.665	323.440.276.851	Piemonte
2	Lombardia	467.574.771.490	645.524.105.506	139.590.000.000	505.934.105.506	Lombardia
3	Veneto	248.355.496.175	342.874.489.923	36.700.000.000	306.174.489.923	Veneto
4	Liguria	103.351.721.710	142.685.265.975	9.842.000.000	132.843.265.975	Liguria
5	Emilia-Romagna	247.472.240.770	341.655.085.706	21.300.000.000	320.355.085.706	Emilia-Romagna
6	Toscana	220.267.816.585	304.097.218.088	30.546.717.075	273.550.501.013	Toscana
7	Umbria	75.265.026.660	103.909.353.375	1.982.682.950	101.926.670.425	Umbria
8	Marche	110.671.022.530	152.790.141.909	20.635.540.792	132.154.601.117	Marche
9	Lazio	268.888.959.110	371.222.565.862	1.800.000.000	369.422.565.862	Lazio
10	Abruzzo	104.301.980.140	143.997.173.188	16.283.087.366	127.714.085.822	Abruzzo
11	Molise	37.127.074.425	51.256.882.167	5.291.000.000	45.965.882.167	Molise
12	Campania	429.343.979.185	592.743.461.204	104.545.491.000	488.197.970.204	Campania
13	Puglia	299.231.932.585	413.113.449.977	54.081.728.096	359.031.721.881	Puglia
14	Basilicata	71.764.388.645	99.076.444.644	12.760.170.295	86.316.274.349	Basilicata
15	Calabria	195.516.790.945	269.926.461.960	17.400.000.000	252.526.461.960	Calabria
	Totali	3.145.964.136.205	4.343.253.400.000	517.699.441.239	3.825.553.958.761	

PROSPETTO 3

FONDO COMUNE ANNO 1984

Ripartizione quote bimestrali nette

Numero	REGIONI	Primo bimestre	Secondo bimestre	Terzo bimestre	Quarto bimestre	Quinto bimestre	Sesto bimestre	TOTALE
1	Piemonte	53.906.713.000	53.906.713.000	53.906.713.000	53.906.713.000	53.906.713.000	53.906.711.851	323.440.276.851
2	Lombardia	84.322.351.000	84.322.351.000	84.322.351.000	84.322.351.000	84.322.351.000	84.322.350.506	505.934.105.506
3	Veneto	51.029.082.000	51.029.082.000	51.029.082.000	51.029.082.000	51.029.082.000	51.029.079.923	306.174.489.923
4	Liguria	22.140.544.000	22.140.544.000	22.140.544.000	22.140.544.000	22.140.544.000	22.140.545.975	132.843.265.975
5	Emilia-Romagna	53.392.514.000	53.392.514.000	53.392.514.000	53.392.514.000	53.392.514.000	53.392.515.706	320.355.085.706
6	Toscana	45.591.750.000	45.591.750.000	45.591.750.000	45.591.750.000	45.591.750.000	45.591.751.013	273.550.501.013
7	Umbria	16.987.778.000	16.987.778.000	16.987.778.000	16.987.778.000	16.987.778.000	16.987.780.425	101.926.670.425
8	Marche	22.025.767.000	22.025.767.000	22.025.767.000	22.025.767.000	22.025.767.000	22.025.766.117	132.154.601.117
9	Lazio	61.570.428.000	61.570.428.000	61.570.428.000	61.570.428.000	61.570.428.000	61.570.425.862	369.422.565.862
10	Abruzzo	21.285.681.000	21.285.681.000	21.285.681.000	21.285.681.000	21.285.681.000	21.285.680.822	127.714.085.822
11	Molise	7.660.980.000	7.660.980.000	7.660.980.000	7.660.980.000	7.660.980.000	7.660.982.167	45.965.882.167
12	Campania	81.366.328.000	81.366.328.000	81.366.328.000	81.366.328.000	81.366.328.000	81.366.330.204	488.197.970.204
13	Puglia	59.838.620.000	59.838.620.000	59.838.620.000	59.838.620.000	59.838.620.000	59.838.621.881	359.031.721.881
14	Basilicata	14.386.046.000	14.386.046.000	14.386.046.000	14.386.046.000	14.386.046.000	14.386.044.349	86.316.274.349
15	Calabria	42.087.744.000	42.087.744.000	42.087.744.000	42.087.744.000	42.087.744.000	42.087.741.960	252.526.461.960
	Totali netti	637.592.326.000	637.592.326.000	637.592.326.000	637.592.326.000	637.592.326.000	637.592.328.761	3.825.553.958.761
							Recupero F.N.T. 1984	517.699.441.239
							Totale lordo	4.343.253.400.000

(3224)

DECRETO 2 giugno 1984.

Riformulazione del sistema di arrotondamento dei certificati del Tesoro reali di durata decennale, con godimento 1° agosto 1983, e delle relative cedole.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 712760/66-AU-45 del 20 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1983, registro n. 39 Tesoro, foglio n. 52, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 211 del 3 agosto 1983, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro reali con godimento 1° agosto 1983, di durata decennale, per l'importo di lire 1.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 5 del suddetto decreto, con cui, fra l'altro, si sono stabilite le modalità di rivalutazione del capitale dei certificati, e si sono altresì previste le modalità di arrotondamento sia dell'indice utilizzato per la rivalutazione stessa, che del valore dei titoli e delle relative cedole;

Ritenuto opportuno, al fine di consentire un uniforme trattamento dei titoli in parola, riferire il succennato sistema di arrotondamento al solo taglio unitario da lire un milione ed alle cedole ad esso relative, e prevedere che il valore degli altri tagli, nonché delle cedole ad essi afferenti, venga determinato per moltiplicazione sulla base dello stesso;

Decreta:

Il quarto comma dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 712760 del 20 luglio 1983, meglio citato nelle premesse, è da intendersi meglio riformulato nella maniera seguente:

« Il valore del suindicato indice verrà arrotondato, se necessario, per eccesso o per difetto alla terza cifra decimale più vicina, a seconda che la quarta cifra decimale sia o non sia superiore al 5; l'importo dei titoli appartenenti al taglio unitario da lire 1 milione, come risulterà dopo la rivalutazione annuale, verrà, se necessario, arrotondato per eccesso o per difetto alle 1.000 lire più vicine, a seconda che le successive tre cifre siano o non siano superiori a L. 500; l'importo rivalutato dei titoli appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione, sulla base del valore rivalutato del taglio da 1 milione; il valore delle cedole d'interesse relative ai titoli appartenenti al taglio unitario da lire 1 milione verrà, se necessario, arrotondato per eccesso o per difetto alle 100 lire più vicine, a seconda che le successive due cifre siano o non siano superiori a L. 50; l'importo delle cedole relative ai titoli appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione, sulla base del valore delle cedole afferenti il taglio da 1 milione ».

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1984
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 265

(3269)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 31 maggio 1984.

Rinvio delle scadenze ai fini dell'effettuazione della revisione delle cisterne adibite al trasporto di determinate merci pericolose.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1982, con il quale sono state fissate le date di scadenza ai fini dell'effettuazione della revisione delle cisterne adibite al trasporto di merci pericolose, costruite in base alla normativa preesistente ai decreti ministeriali 8 e 9 agosto 1980;

Considerata l'opportunità di diradare in un più ampio periodo le operazioni di revisione con scadenza 30 giugno 1984 riducendo ad un più breve periodo le scadenze successive, in quanto la distribuzione nel tempo del numero delle cisterne da sottoporre a revisione si sta rilevando diversa dal previsto;

Decreta:

Articolo unico

Le scadenze del 30 giugno 1984 e del 31 dicembre 1984 fissate dall'art. 3 del decreto ministeriale 28 settembre 1982 ai fini dell'effettuazione della revisione delle cisterne adibite al trasporto di determinate merci pericolose, sono rinviate rispettivamente al 31 dicembre 1984 ed al 31 marzo 1985.

Nulla è variato per la scadenza successiva che rimane fissata al 21 settembre 1985.

Roma, addì 31 maggio 1984

Il Ministro: SIGNORILE

(3296)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 giugno 1984.

Assoggettamento della S.p.a. Sadar-Incop, in Ancona, alla procedura d'amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, 31 marzo 1982, n. 119 e 19 dicembre 1983, n. 696;

Vista la sentenza depositata in data 2 giugno 1984, con cui il tribunale di Ancona ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Sadar-Incop, con sede in Ancona, via XXIX Settembre n. 2, nonché il collegamento della

stessa società con la S.p.a. Aerolinee Itavia, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 31 luglio 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Aerolinee Itavia, è autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'ing. Bruno Velani;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Sadar-Incop, quale società collegata con la S.p.a. Aerolinee Itavia, preporre ad essa il commissario già nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Sadar-Incop, con sede in Ancona, via XXIX Settembre n. 2, collegata con la S.p.a. Aerolinee Itavia, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario l'ing. Bruno Velani, nato a Chieti il 10 agosto 1904.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3317)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 21 maggio 1984 ha autorizzato la società « C.R.F. S.r.l. - Società fiduciaria e di revisione » in sigla « C.R.F. S.r.l. », in Torino, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 21 maggio 1984 ha autorizzato la società « CO.REV. società di organizzazione, revisione, fiduciaria - S.r.l. », in Torino, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 21 maggio 1984 ha autorizzato la società « Coperaudit società fiduciaria e di revisione S.r.l. », in Bologna, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 21 maggio 1984 ha autorizzato la società « Greif fiduciaria S.r.l. », in Bressanone (Bolzano), ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 21 maggio 1984 ha autorizzato la società « Brianza fiduciaria - S.r.l. », in Cesano Maderno (Milano), ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 21 maggio 1984 ha autorizzato la società « RE.CE. Revisioni e certificazioni - S.n.c. di Ovidio Posa e C. », in Trieste, ad esercitare attività di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

(2880)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Corigliano Calabro, Vedelago, Sarzana e Aviano.

Con decreto 15 marzo 1984, n. 185, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del torrente Gennarito segnato nel catasto del comune di Corigliano Calabro al foglio n. 117 mappale 108½ di mq 1.370 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 19 ottobre 1979 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Cosenza, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 15 marzo 1984, n. 187, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno ex alveo abbandonato dal fiume Sili, segnati nel catasto del comune di Videlago (Treviso) al foglio V mappali 237 (mq 350) e 238 (mq 400) di complessivi mq 750 ed indicati nella planimetria rilasciata il 17 ottobre 1983 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 4 aprile 1984, n. 242, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo fiume Magra, segnato nel catasto del comune di Sarzana (La Spezia) al foglio n. 29, mappali 158 (mq 4.450); 215 (mq 2.450); 247 (mq 1.020) di complessivi mq 7.920 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 25 maggio 1983, in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 4 aprile 1984, n. 378, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno, ex roggia segnato nel catasto del comune di Aviano (Pordenone) al foglio n. 51 mappali 150 e 151 di complessivi mq 440, ed indicato nella planimetria rilasciata il 13 settembre 1982, in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone, che fa parte integrante del citato decreto.

(2944)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Grosseto e Capaccio

Con decreto 23 marzo 1984, n. 8049, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di Ha 1.46.60 in comune di Grosseto, riportato in catasto del comune stesso al foglio 146, mappali 55, 57, 126, 127, 130 e 164, non più utilizzabili ai fini della bonifica.

Con decreto 23 marzo 1984, n. 8148, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di mq 94 in comune di Capaccio, riportato in catasto del comune stesso al foglio 12, mappale 619, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

(2945)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica alla ordinanza ministeriale 2 maggio 1984: « Condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dal Brasile ». (Ordinanza pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 151 del 2 giugno 1984).

All'ordinanza citata in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

nel titolo, sia nel sommario che nel testo, dove è scritto: « Ordinanza 2 maggio 1984 », leggasi: « Ordinanza *22* maggio 1984 »;

all'art. 1, lettera *c*), dove è scritto: « Santa *Caterina*, Parana, *Sao Paulo Rio de Janeiro*, ... », leggasi: « Santa *Catarina*, Parana, *Sao Paulo, Rio de Janeiro*, ... »;

al punto IV, n. 1, ultimo capoverso, sia dell'allegato *A* che dell'allegato *C*, dove è scritto: « ... ai sensi del capitolo V dell'allegato della direttiva ... », leggasi: « ... ai sensi del capitolo V dell'allegato *B* della direttiva ... »;

all'allegato *A*, al punto IV, n. 3, invece di « ... sopra *descritto* », leggasi: « ... sopra *descritte* »;

all'allegato *C*, al punto II, secondo rigo, dove è scritto: « Indirizzo (i) e numero (i) di riconoscimento del ... », leggasi: « Indirizzo (i) e numero (i) di riconoscimento *veterinario* del ... ».

(3320)

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 30 maggio 1984: « Approvazione del nomenclatore tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, dipendenti da qualunque causa ». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 163 del 14 giugno 1984).

La data del « 30 *agosto* 1984 » in calce al decreto citato in epigrafe deve intendersi rettificata in « 30 *maggio* 1984 ».

(3319)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Modificazioni all'assistenza alberghiera, al concorso nella spesa per il pagamento dell'indennità di requisizione ed al contributo alloggiativo. (Ordinanza n. 254/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 4/FPC del 6 settembre 1983 e n. 128/FPC del 17 febbraio 1984 con le quali — tra l'altro — è stata posta a carico dei nuclei familiari assegnatari degli alloggi requisiti, locati o offerti spontaneamente, una quota di concorso nell'onere derivante dai pagamenti da effettuare a favore degli aventi diritto;

Vista l'ordinanza n. 19/FPC del 17 ottobre 1983 relativa alla concessione di un contributo mensile di L. 350.000 per la sistemazione autonoma alloggiativa;

Viste le proprie ordinanze n. 181/FPC del 10 aprile 1984 e n. 196/FPC del 2 maggio 1984, relative all'assistenza in albergo o in bungalows dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni di Pozzuoli e delle circoscrizioni di Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura;

Vista l'ordinanza n. 229/FPC/ZA del 31 maggio 1984, con la quale è stato modificato parzialmente l'art. 5 della citata ordinanza n. 4/FPC;

Ravvisata l'opportunità di introdurre talune modifiche ed integrazioni alle ordinanze di cui sopra è cenno sia al fine di consentire una maggiore speditezza nei pagamenti, sia allo scopo di contenere in limiti più ristretti l'onere a carico dell'erario;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

All'art. 1 dell'ordinanza n. 128/FPC del 17 febbraio 1984, è aggiunto il seguente comma:

« I nuclei familiari assegnatari degli alloggi offerti spontaneamente, sono tenuti al pagamento del contributo mensile previsto nel precedente primo comma, in relazione alla somma riconosciuta al proprietario dell'alloggio divisa per dieci mensilità ».

Art. 2.

All'art. 2 dell'ordinanza n. 181/FPC/ZA del 10 aprile 1984, sono aggiunti i seguenti commi:

« I nuclei familiari ricoverati in esercizi alberghieri e in bungalows, sono tenuti al pagamento di un contributo nella spesa occorrente al loro mantenimento, nella misura:

A) del 10 %, qualora il reddito lordo annuo complessivo familiare, riferito all'anno precedente, superi l'importo di lire 12.000.000;

B) del 15 % qualora il suddetto reddito superi l'importo di L. 15.000.000;

C) del 20 % qualora il suddetto reddito superi l'importo di L. 18.000.000;

D) del 30% qualora il suddetto reddito superi l'importo di L. 21.000.000 e, comunque, sia compreso nel limite massimo di L. 25.000.000.

I nuclei familiari, con reddito annuo lordo complessivo familiare superiore a L. 25.000.000 non hanno titolo a beneficiare dell'assistenza alberghiera.

Per i pagamenti a favore degli esercizi ricettivi e per i recuperi dei contributi a carico degli interessati, si applicano le disposizioni previste per le abitazioni requisite, locate od offerte spontaneamente ».

Art. 3.

All'art 1 dell'ordinanza n. 19/FPC del 7 ottobre 1983, è aggiunto il seguente comma:

« I nuclei familiari, con reddito lordo annuo complessivo familiare superiore a L. 25.000.000 non hanno titolo a beneficiare del contributo alloggiativo mensile ».

Art. 4.

Al secondo comma dell'art. 6 dell'ordinanza n. 4/FPC del 6 settembre 1983, è aggiunto:

« L'interessato è tenuto a produrre la citata dichiarazione nel termine di giorni dieci dalla richiesta da parte delle prefetture competenti ».

Inoltre, l'ultimo comma del suddetto art. 6 è abrogato e sostituito dal seguente:

« I prefetti competenti per territorio sono tenuti a corrispondere ai proprietari delle case requisite, locate od offerte per le esigenze della popolazione colpita dal bradisismo, l'intera indennità di requisizione o canone di locazione o contributo. I prefetti sono tenuti a comunicare agli assegnatari degli alloggi gli importi dovuti. Copia della predetta comunicazione sarà inviata anche alla intendenza di finanza competente per territorio che curerà la riscossione del credito erariale, con le

modalità già indicate nell'ordinanza n. 60/FPC del 5 agosto 1982 per i crediti della gestione stralcio dell'ex commissario straordinario di Governo per le zone terremotate della Campania e Basilicata ».

Art. 5.

A parziale modifica delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 229/FPC/ZA del 31 maggio 1984, sono abrogati i commi terzo, quarto e quinto (e non secondo, terzo e quarto) dell'art. 5 della citata ordinanza n. 4/FPC del 6 settembre 1983.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(3326)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzo dei giornali quotidiani. (Provvedimento n. 18/1984)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il provvedimento CIP n. 28/1982 del 29 luglio 1982;

Vista la richiesta della Federazione italiana editori giornali del 4 novembre 1983 per la revisione del prezzo dei giornali quotidiani;

Ritenuto necessario provvedere alla revisione del prezzo dei giornali quotidiani in relazione agli aumenti verificatisi nei costi di produzione;

Considerata la proposta della commissione centrale della distribuzione della carta per quotidiani e periodici;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

1) A modifica del provvedimento CIP n. 28/1982 del 29 luglio 1982, il prezzo massimo dei giornali quotidiani è stabilito, con decorrenza dal 1° luglio 1984 in L. 600 (seicento), indipendentemente dal numero delle pagine.

2) I prezzi attualmente praticati per i soli abbonamenti annuali a sei numeri settimanali di giornali quotidiani non possono, temporaneamente subire aumenti e, comunque, non possono superare l'importo di L. 40.000.

3) I prezzi per gli abbonamenti annuali a sei numeri settimanali dei giornali quotidiani di informazione specializzata, degli organi di partito e confessionali, non possono superare l'importo di L. 130.000.

Roma, addì 21 giugno 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

(3373)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo relativi al mese di maggio 1984, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di maggio 1984 rispetto a maggio 1983 risulta pari a più 11,2 (undicivirgoladue).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di maggio 1984 rispetto a maggio 1982 risulta pari a più 29,4 (ventinovevirgolaquattro).

(3344)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico laureato presso l'Università della Tuscia - Viterbo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di agraria:

istituto di chimica agraria . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze agrarie, in scienze forestali, in ingegneria;

istituto biologico-selvicolturale . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze agrarie, in scienze forestali, in ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia - Viterbo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato che intenda partecipare a più concorsi, deve presentare una domanda per ogni concorso. Qualora il candidato indichi nella stessa domanda più concorsi, lo stesso verrà escluso da tutti i concorsi richiesti nella domanda.

Le prove d'esame si terranno presso la facoltà di agraria a partire dal novantesimo giorno, non festivo, successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica con inizio alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Tuscia - Viterbo.

(3311)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di fisiologia generale posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze matematiche fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(3309)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Perugia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali:

dipartimento di matematica (per le esigenze funzionali della cattedra di analisi matematica II - corso di laurea in matematica) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

(3310)

Concorso ad un posto di operaio di prima categoria presso l'Università di Perugia

E' indetto pubblico concorso, per esami ad un posto di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanente presso l'Università di Perugia per la qualifica di mestiere di «preparatore specializzato di laboratorio».

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

(3349)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero spettanti ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia del servizio permanente effettivo.

Sono disponibili nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero otto posti di coadiutore spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda in carta bollata da L. 3.000 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere la sede di Roma.

Saranno considerate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi.

Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie) di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963 direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, ai Comandi di regione aerea, all'ufficio dell'ispettore dell'Aviazione per la Marina e al Reparto servizi centrale Aeronautica militare che a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse alla Direzione generale per gli impiegati civili - Ministero della difesa - Palazzo Esercito.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno alla già citata Direzione generale per gli impiegati civili di questo Ministero.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonché per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma degli articoli 1 e 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

I sottufficiali prescelti, che all'atto della comunicazione dell'avvenuta nomina nel ruolo in argomento, risultino già cessati dal servizio permanente effettivo per i seguenti motivi:

non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;

a domanda,

saranno esclusi dal passaggio all'impiego civile.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete il trattamento economico corrispondente al IV livello, previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, rideterminato dal decreto

del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 e l'eventuale differenza tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nel suddetto livello.

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1983 concernente la delega di firma dell'Onorevole Sottosegretario Tommaso Bisagno.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 8 maggio 1984

p. *Il Ministro*: BISAGNO

ELENCO NOTIZIE

Grado, cognome e nome e matricola . .
se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . .
data e luogo di nascita . . . .
Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . . . .
Data conseguimento pensione vitalizia . . .
Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) . . . .
Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato . . . . . .
Eventuali sedi di gradimento . .

Data, . .

Firma .

Visto del comando: . .

(3265)

MINISTERO DEL TESORO

Diario della prova pratica d'esame per il concorso a tre posti di meccanico di automezzi conducente di automezzi, patente C, e ad un posto di elettrauto, operai specializzati.

Le prove pratiche dei concorsi, per esami, a tre posti di meccanico di automezzi conducente di automezzi (patente *C*) e ad un posto di elettrauto (operai specializzati), indetto con decreto ministeriale 29 aprile 1983, n. 94/1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 31 agosto 1983, avranno luogo in Roma, presso il centro di formazione professionale « Don Orione », via della Camilluccia n. 120, con inizio alle ore 8: per i meccanici di automezzi conducenti di automezzi i giorni 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 settembre 1984; per gli elettrauto i giorni 13 e 14 settembre 1984, come da comunicazione che verrà data direttamente agli interessati a mezzo lettera raccomandata.

(3304)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 170 del 21 giugno 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Azienda servizi municipalizzati di Mantova: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di responsabile dell'impiantistica energetica.

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1984, n. 13.

Interpretazione autentica dell'art. 5 della legge regionale 10 marzo 1979, n. 9, concernente: « Istituzione di un fondo destinato alla progettazione di opere di preminente interesse per la regione Friuli-Venezia Giulia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 9 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In via di interpretazione autentica dell'art. 5 della legge regionale 10 marzo 1979, n. 9, s'intende che, qualora le progettazioni riguardino opere destinate ad essere realizzate a carico totale o parziale dello Stato ovvero di altri enti o amministrazioni, compete alla giunta regionale l'esercizio della facoltà di disporre il recupero, totale o parziale, delle spese incontrate per le progettazioni stesse, secondo modalità da concordare con gli enti e le amministrazioni destinatari dei progetti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 7 maggio 1984

COMELLI

(2723)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1984, n. 13.

Integrazione della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 16 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge di contabilità regionale 3 dicembre 1977, n. 44 è aggiunto all'art. 26 il seguente quarto comma:

« Gli atti deliberativi adottati dagli enti di cui al precedente primo comma comportanti variazioni o assestamenti ai bilanci preventivi sono approvati con atti amministrativi del consiglio regionale su proposta della giunta regionale ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 7 maggio 1984

D'UVA

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1984, n. **14.**

Determinazione e liquidazione di un secondo acconto sul trattamento economico derivante dall'applicazione della disciplina contenuta nell'accordo relativo ai dipendenti delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti per i quali già si applicano le normative regionali in vigore.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 16 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale regionale, a quello proveniente dallo Stato in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, a quello proveniente dagli enti disciolti che abbia acquisito il diritto all'inquadramento nei ruoli regionali nonché a quello appartenente agli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione per il quale già si applicano le normative regionali in vigore è concesso un acconto sul beneficio contrattuale di cui all'accordo riguardante il personale delle regioni siglato il 29 aprile 1983 tra i rappresentanti del Governo, delle regioni e dei sindacati.

A contratto definito ed introdotto con legge nell'ordinamento regionale, si procede ai conguagli positivi e negativi a favore e, rispettivamente, a carico del personale.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1984, al personale di cui al precedente art. 1 sono concessi gli aumenti lordi mensili di retribuzione previsti nell'allegata tabella *A* annessa alla presente legge, in aggiunta a quelli già concessi con la legge n. 19 del 3 novembre 1983.

Art. 3.

Le somme di cui al precedente articolo sono da computare a tutti gli effetti nel trattamento di previdenza e quiescenza.

Art. 4.

L'onere presunto della spesa derivante dall'applicazione della presente legge relativamente ai dipendenti regionali, valutato per l'anno 1984 in L. 400.000.000, viene posto a carico del capitolo di spesa n. 4000.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 15 maggio 1984

D'UVA

TABELLA *A*

(*Voci in ordine di riferimento: livello* 1980-1981 - *stipendio iniziale - livello accordo* 1983-1985 - *stipendio iniziale accordo - differenza - beneficio economico attribuibili nel biennio* 1983-1984 (70% *col.* 5) - *beneficio economico annuo: concesso nel* 1983 - *legge regionale* 3 *novembre* 1983, *n.* 19 - *beneficio economico anno* 1984 - *beneficio economico* 1984 (1/12 *col.* 8).

1° - 2.400.000 - 1° - 3.300.000 - + 900.000 - 630.000 - 300.000 - 330.000 - 27.500.

2° - 2.088.000 - 2° 3.600.000 - + 912.000 - 638.400 - 300.000 - 338.400 - 28.200.

3° - 3.012.000 - 3° - 3.900.000 - + 888.000 - 621.600 - 360.000 - 261.600 - 21.800.

4° - 3.372.000 - 4° - 4.450.000 - + 1.078.000 - 754.600 - 420.000 - 334.600 - 27.880.

5° - 4.140.000 - 6° - 5.500.000 - + 1.360.000 - 952.000 - 600.000 - 352.000 - 29.330.

6° - 4.920.000 - 7° - 6.400.000 - + 1.480.000 - 1.036.000 - 780.000 - 256.000 - 21.330.

7° - 5.964.000 - 8° - 8.640.000 - + 2.676.000 - 1.873.200 - 900.000 - 973.200 - 81.100.

8° - 8.700.000 - 1° Dir. - 11.200.000 - + 2.500.000 - 1.750.000 - 1.440.000 - 310.000 - 25.830.

(2809)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1984, n. **11.**

Finanziamento, in via straordinaria, dei lavori di ripristino delle condizioni di abitabilità del complesso in via Tirreno del comune di Potenza comprendente n. 102 alloggi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 10 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di promuovere, in via straordinaria, i lavori occorrenti al ripristino delle condizioni di abitabilità del complesso sito in via Tirreno dell'abitato di Potenza, comprendente n. 102 alloggi, realizzati dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Potenza in attuazione della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è autorizzata l'anticipazione della somma di L. 320.000.000 sulle assegnazioni che perverranno dalla gestione stralcio del commissario straordinario per le zone terremotate.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione dell'intervento straordinario farà carico al cap. 3696 (di nuova istituzione) del bilancio di previsione per l'esercizio 1984.

Il recupero della somma anticipata sarà imputato al capitolo 1261 dell'entrata (di nuova istituzione).

Art. 3.

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

(*Omissis*).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 5 maggio 1984

AZZARA'

(2871)

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1984, n. **12.**

Rendiconto generale della regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 26 *maggio* 1984)

(*Omissis*).

(3245)

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 gennaio 1984, n. 1.

Modifica del regolamento di esecuzione dell'art. 14 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 26 febbraio 1982, n. 5.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 21 *febbraio* 1984)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 14 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13;

Visto il regolamento di esecuzione dell'art. 14 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 26 febbraio 1982, n. 5, e modificato con decreto del presidente della giunta provinciale del 21 dicembre 1982, n. 22;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 7654 del 19 dicembre 1983, concernente l'approvazione della modifica del regolamento di esecuzione dell'art. 14 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 26 febbraio 1982, n. 5;

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia *della regione Trentino-Alto Adige*, approvato con decreto del presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670;

In esecuzione della succitata delibera:

Decreta:

Articolo unico

E' emanata l'allegata modifica del regolamento di esecuzione dell'art. 14 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 26 febbraio 1982, n. 5, e modificato con il decreto del presidente della giunta provinciale del 21 dicembre 1982, n. 22, consistente nella sostituzione della tabella allegata al citato decreto con la tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 5 gennaio 1984

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1984
Registro n. 1, *foglio n.* 171

TABELLA

QUOTA DEL CANONE ANNUO RIFERITO AL REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE DELL'ASSEGNATARIO

QUOTE	10 %	12 %	14 %	16 %	19 %	22 %	25 %
Persone	fino a	fino a	fino a	fino a	fino a	fino a	fino a
1	L. 4.100.000	L. 6.500.000	L. 8.800.000	L. 11.100.000	L. 13.400.000	L. 15.700.000	L. 18.000.000
2	L. 4.500.000	L. 6.800.000	L. 9.100.000	L. 11.400.000	L. 13.600.000	L. 15.800.000	L. 18.000.000
3	L. 5.700.000	L. 7.800.000	L. 9.900.000	L. 12.000.000	L. 14.000.000	L. 16.000.000	L. 18.000.000
4	L. 6.800.000	L. 8.700.000	L. 10.600.000	L. 12.500.000	L. 14.400.000	L. 16.200.000	L. 18.000.000
5	L. 6.300.000	L. 8.300.000	L. 10.300.000	L. 12.300.000	L. 14.200.000	L. 16.100.000	L. 18.000.000
6	L. 5.800.000	L. 7.900.000	L. 10.000.000	L. 12.000.000	L. 14.000.000	L. 16.000.000	L. 18.000.000
7	L. 5.100.000	L. 7.300.000	L. 9.500.000	L. 11.700.000	L. 13.800.000	L. 15.900.000	L. 18.000.000
8	L. 4.600.000	L. 6.900.000	L. 9.200.000	L. 11.400.000	L. 13.600.000	L. 15.800.000	L. 18.000.000
9	L. 3.900.000	L. 6.300.000	L. 8.700.000	L. 11.100.000	L. 13.400.000	L. 15.700.000	L. 18.000.000
10	L. 3.100.000	L. 5.700.000	L. 8.100.000	L. 10.600.000	L. 13.100.000	L. 15.600.000	L. 18.000.000

(2084)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	183.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia		Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227